

Aee. B



**COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZI CULTURALI
U.O.C. BIBLIOTECHE**

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO IN REGIME DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge

tra

COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA

con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - P. IVA. 00145920351,
che agisce nella persona del suo legale rappresentante, ex art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, Arch. Giordano
GASPARINI, Dirigente del servizio Servizi Culturali,
di seguito e per brevità denominato "**Committente**"

e

CHRISTIAN STOCCHI

nato a Casalmaggiore(CR) il 23/05/1977

residente a

C. F.STCCRS77E23B898Y

di seguito e per brevità indicato come "**Collaboratore**";

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia promuove, in collaborazione con L'Università di Modena e Reggio – Dip. Scienze Umane, i Servizi Bibliotecari della Provincia di Reggio Emilia, la Ditta Leggere di Bergamo, Telereggio, Proteo e Flc CGIL il progetto "**BAOBAB/Progetto di promozione della lettura e della scrittura**" che ha quale obiettivo la promozione della lettura e della scrittura per la scuola. Gli incontri sono rivolti ai bambini e ragazzi delle scuole reggiane che, a completamento di un lavoro didattico svolto dai singoli docenti, hanno la possibilità di incontrare alcuni dei più significativi scrittori italiani in modalità in presenza, condizioni sanitarie legate a Covid19 permettendo, o in modalità *on line*;

- che nell'ambito di tale progetto culturale sarà condotto un incontro con gli alunni della scuola primaria nel giorno 19/02/2021;

- che il committente si è detto disponibile ad avvalersi delle prestazioni intellettuali dell'autore che, a sua volta, si dichiara disponibile ad eseguire le prestazioni prima descritte.

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 _ RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea secondo le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 _ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il committente conferisce alla professionista un incarico per lo svolgimento della seguente prestazione:

relatore all'incontro-seminario sulla lettura con classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado nell'ambito dell'iniziativa prevista dal programma del Progetto **"BAOBAB ed. 2021_Invito alla lettura"** il giorno **19/02/2021**.

ART. 3 _ MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Committente, che si impegna a dare indirizzi di massima, in armonia con la natura del rapporto di cui trattasi, nonché a controllare lo svolgimento delle prestazioni richieste al fine di coordinare le attività del collaboratore con quella della struttura organizzativa del Committente stesso.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Collaboratore, nell'ambito delle indicazioni impartitegli dal Committente, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportuna, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. Il Collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso il Servizio Servizi Culturali e deve garantire la propria presenza presso gli uffici del Servizio medesimo ogni qualvolta si rendesse **necessario** per assicurare la realizzazione dell'attività.

Ogni eventuale diversa configurazione del rapporto medesimo è assolutamente inefficace perché nulla si deve intendere la sua causa. La presente clausola rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti.

Il Collaboratore è tenuto ad osservare il segreto professionale ed è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

Il Collaboratore nell'esercizio della sua attività è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede, con la diligenza e la perizia richieste dalla fattispecie. Rimane salva per il Committente, l'applicazione diretta dell'art. 2224 del Codice Civile.

Il Collaboratore dichiara sotto la sua personale responsabilità e con esonero del Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, non sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto.

ART. 4 _ PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia Servizio Servizi Culturali.

ART. 5 _ RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto. Il Collaboratore si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 6 _ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

Il collaboratore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il collaboratore dichiara, inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare **tempestivamente** l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 7 _ DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno **19/02/2021** e terminerà il giorno **19/02/2021**. Il termine potrà essere procrastinato in caso di necessario completamento delle attività di cui all'art. 2, fermo restando l'accertata disponibilità di risorse nel relativo budget di pertinenza e all'assunzione del/i impegno/i di spesa necessario/i.

ART. 8 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte della prestazione di cui sopra verrà corrisposto un compenso lordo di **€ 200,00 (euro duecento/00) se effettuata in presenza** oppure di **€ 100,00 (euro cento/00) se effettuata on line**. Detto compenso è comprensivo di IVA e di eventuali contributi previdenziali, trattenute, ritenute e di tutte le spese che il professionista dovesse eventualmente sostenere per portare a buon fine l'incarico di cui trattasi, spese di viaggio comprese. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine del rapporto, dietro presentazione di documento fiscalmente valido secondo quanto prescritto dal Regolamento vigente di Contabilità del Comune di Reggio Emilia. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, il professionista assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il Collaboratore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Italia, di non essere titolare di partita I.V.A. e di non essere iscritto ad alcun albo professionale per cui il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1 lettera l) del T.U.I.R. e successive modificazioni e integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal Servizio Finanziario del Committente a:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% (aliquota attualmente in vigore) all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973; il Collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- al contributo previdenziale INPS – Gestione Separata, per compensi superiori ai 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44, comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del Collaboratore e 2/3 a carico del Committente; a tal fine il Collaboratore dovrà presentare apposite dichiarazioni circa il raggiungimento o meno della soglia di € 5.000,00.

Il Collaboratore dichiara, altresì, ad ogni effetto di legge, che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso non essendo previsto alcun rimborso spese come anche alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

Le quote/parte saranno liquidate a seguito dell'emissione di regolari note di prestazione da parte del Collaboratore e saranno pagate tramite bonifico bancario/postale entro **60 gg.** dal loro ricevimento. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, il Collaboratore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'**inadempienza** di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 9 _ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Collaboratore inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che il Collaboratore possa pretendere

compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al Collaboratore nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

ART. 10 _ RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di revocare, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi **proporzionalmente** al lavoro effettivamente svolto.

Il Collaboratore può recedere solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente con raccomandata A/R almeno 60 giorni prima. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso del Collaboratore dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

ART. 11 _ ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi al Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il Collaboratore avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

ART. 13 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico al Collaboratore le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Committente e il Collaboratore circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Sottoscritto in duplice esemplare, entrambi originali, a Reggio nell'Emilia, Il 21/01/2021

Comune di Reggio Emilia
Il Dirigente del Servizio

Dott. Giordano GASPARINI

Il Collaboratore

Dr Christian Stocchi

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016**

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Reggio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepidait.it.

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto della normativa.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati in applicazione del Regolamento del Servizio Bibliotecario adottato con Deliberazione di C.C. n. 9708/121 del 24/05/2010.

I dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Reggio Emilia, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

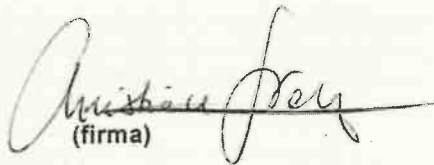
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Reggio Emilia: società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it
- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111. mail: privacy@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di conferire l'incarico professionale.

^{data}
Reggio Emilia, 21 gennaio 2024


(firma)